

## Ritorno al Passato per la Rendicontazione di Sostenibilità nelle PMI

Nuovamente da Obbligo a *Compliance Strategica*

### *Abstract*

Il quadro normativo europeo sulla sostenibilità ha vissuto una rapida metamorfosi, passando dall'ambiziosa estensione della CSRD alla significativa semplificazione introdotta dal Pacchetto Omnibus I del 2025. La riforma ha innalzato le soglie dimensionali, ridotto gli oneri amministrativi per le PMI e posticipato le scadenze applicative. Sebbene tale deregolamentazione miri a preservare la competitività UE, il testo evidenzia il rischio di un arretramento negli obiettivi ESG. In questo scenario, strumenti volontari come il VSME e il ruolo dei Dottori Commercialisti diventano cruciali per trasformare la rendicontazione da mero obbligo burocratico in una *compliance* strategica e un asset competitivo.

### *Sommario*

Introduzione - Un rapido excursus: Dalla NFRD alla CSRD – Lo Strumento VSME per le PMI e le Microimprese - La Svolta del 2025: Il Pacchetto Omnibus I - Rinvio dei Termini e Implementazione Nazionale - Analisi Critica: Competitività vs. Obbligo Amministrativo

*A cura di:*

*Angeloantonio Russo*

---

**Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS) n. 20 – Gennaio 2026**

*Area: Sviluppo Sostenibile (Reporting, Consulenza, Formazione)*

*Commissione Reporting di Sostenibilità*

*Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti*

*Presidente: Angeloantonio Russo*

## Ritorno al passato per Rendicontazione di Sostenibilità nelle PMI: Nuovamente da Obbligo a *Compliance Strategica*

### Introduzione

Il panorama normativo europeo sulla sostenibilità ha subito una trasformazione senza precedenti, evolvendosi da un sistema di trasparenza mirato a una complessa architettura di rendicontazione obbligatoria, per poi approdare a una fase di significativa semplificazione e rinvio. Il tutto è rocambolescamente avvenuto in meno di un triennio di evoluzioni normative e approvazioni di Direttive Europee che, molto probabilmente, ha ingenerato frustrazione, confusione, opportunismo in molti interlocutori (imprese, PMI, Dottori Commercialisti).

Al centro di questo percorso si colloca la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il cui raggio d'azione è stato recentemente ridefinito dall'approvazione del pacchetto Omnibus I da parte del Parlamento Europeo nel dicembre 2025.

### Un rapido excursus: Dalla NFRD alla CSRD

L'obbligo di rendicontazione nell'Unione Europea nasce con la Non-Financial Reporting Directive (NFRD) del 2014, che imponeva la pubblicazione di informazioni ambientali e sociali alle sole grandi aziende di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti. Tuttavia, per garantire informazioni più comparabili e attendibili agli investitori, il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la CSRD (Direttiva UE 2022/2464).

La CSRD ha introdotto l'obbligo di rendicontare le informazioni di sostenibilità in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), sviluppati dall'EFRAG.

L'obiettivo originario della CSRD era estendere gradualmente l'obbligo a un numero crescente di grandi imprese e alle PMI quotate, basandosi sui principi della doppia materialità e della due diligence nel *risk assessment*. Un obiettivo, questo, sicuramente ambizioso, ma dovuto, al fine di ingenerare uno spirito di conformità diretta (che potremmo definire *direct compliance*) da parte delle imprese ai principi della sostenibilità.

L'EFRAG, dunque, è stato incaricato dalla Commissione Europea di fornire la consulenza tecnica per lo sviluppo degli standard. Il primo set di 12 standard ESRS è stato adottato nel luglio 2023. Questi standard coprono temi trasversali (ESRS 1 e 2) e pilastri specifici: ambiente (E1-E5), sociale (S1-S4) e governance (G1).

Inizialmente, la roadmap della CSRD prevedeva quattro ondate di applicazione:

- 2025 (esercizio 2024): Grandi Enti di Interesse Pubblico (EIP) con oltre 500 dipendenti.
- 2026 (esercizio 2025): Altre grandi imprese non precedentemente soggette alla NFRD.
- 2027 (esercizio 2026): PMI quotate (con opzione di opt-out fino al 2028).
- 2029 (esercizio 2028): Imprese extra-UE operanti nell'Unione oltre determinate soglie.

### Lo Strumento VSME per le PMI e le Microimprese

Riconoscendo che le PMI, pur non essendo tutte obbligate direttamente, hanno subito una pressione indiretta alla conformità (che potremmo definire *indirect compliance*) dalle richieste di dati lungo la catena del valore, l'EFRAG ha sviluppato il Voluntary Sustainability Reporting

Standard for Non-Listed SMEs (ESRS VSME), fin da subito fondato su specifiche caratteristiche, che possono essere sintetizzate come di seguito.

L'ESRS VSME è un documento volontario che adotta un criterio di proporzionalità e, a differenza degli standard per le grandi imprese, esclude la valutazione della doppia materialità. Le sue finalità principali sono:

- Soddisfare le richieste di dati provenienti dalle grandi imprese lungo la catena di fornitura.
- Rispondere alle esigenze informative di banche e finanziatori.
- Rafforzare la competitività e la resilienza delle imprese minori attraverso una gestione consapevole dei rischi ESG.

Il VSME include metriche semplificate per temi critici come l'energia, le emissioni di gas serra (Scope 1 e 2), l'inquinamento, l'uso delle risorse e le caratteristiche della forza lavoro. Ad esempio, l'informativa sulla forza lavoro richiede dati su tipologia di contratto, genere e infortuni, mentre per il clima è richiesto di comunicare le emissioni lorde stimate in tonnellate di CO2 equivalente.

## La Svolta del 2025: Il Pacchetto Omnibus I

Il 2025 ha segnato un mutamento radicale dello scenario. Sotto la spinta di una riflessione sulla competitività europea (stimolata dal Rapporto Draghi), la Commissione Europea ha proposto il 26 febbraio 2025 il cosiddetto *Omnibus Package*. Questo pacchetto, approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2025 con 428 voti favorevoli, ha portato a una drastica riduzione degli oneri amministrativi.

In primo luogo, si è dato adito a una profonda modifica del perimetro dell'obbligo precedentemente approvato con la CSRD. La riforma Omnibus I ha, infatti, innalzato notevolmente le soglie dimensionali per l'obbligo di rendicontazione.

Rispetto a quanto indicato in precedenza, per quanto attiene alla CSRD, l'obbligo diventa vincolante solo per le imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Si fa notare che questo nuovo parametro circoscrive l'obbligatorietà a un numero di imprese ancora inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto dalla NFRD del 2014!

Rispetto, invece, agli obblighi previsti dalla CSDDD (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*), entrata in vigore anch'essa nel 2024, direttiva che obbliga le grandi aziende a identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo tutta la loro catena del valore, inclusi fornitori e partner, per garantire pratiche commerciali sostenibili e responsabili, gli obblighi si applicheranno solo a grandi società con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro.

Il pacchetto Omnibus, inoltre, introduce innovazioni cruciali per "proteggere" le PMI. In primo luogo, è stato previsto il divieto di trasferimento dell'onere. Le grandi imprese obbligate, infatti, non possono più richiedere ai partner commerciali con meno di 1.000 dipendenti informazioni eccedenti quelle previste dagli standard di rendicontazione volontaria (leggasi il VSME).

Il secondo luogo, la Commissione Europea si è focalizzata sulla semplificazione dei datapoint richiesti alle imprese. L'EFRAG è stato incaricato di

semplificare il primo set di 12 ESRS entro ottobre 2025, riducendo la granularità dei dati e privilegiando le metriche quantitative rispetto a quelle narrative.

Inoltre, è stata prevista l'eliminazione dei piani di transizione. Nello specifico, le imprese non sono più obbligate a presentare piani di transizione climatica che certifichino la compatibilità del modello aziendale con l'economia sostenibile.

Da ultimo, con riferimento al cruciale ruolo assunto con la CSRD dai Revisori di Sostenibilità, si è prevista una semplificazione in tema di *limited assurance*. In buona sostanza, è stata eliminata la previsione del passaggio graduale dalla "limited assurance" alla "*reasonable assurance*" per l'attestazione dei revisori. In altri termini, il legislatore europeo ha deciso di eliminare definitivamente l'obbligo di passare alla *reasonable assurance*. Questo significa che da un lato l'attestazione dei revisori rimarrà ferma al livello della *limited assurance* per un periodo indefinito; dall'altro non esisterà più – *sic stantibus rebus* – una scadenza automatica o un mandato alla Commissione per imporre controlli più rigorosi (e costosi) in futuro.

## Rinvio dei Termini e Implementazione Nazionale

Per evitare costi inutili in una fase di riforma, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato uno slittamento dei termini. In particolare:

- L'applicazione per le grandi imprese non ancora soggette alla rendicontazione è posticipata dal 2025 al 2027.
- Per le PMI quotate, l'obbligo slitta dal 2026 al 2028.

- Il termine di recepimento della direttiva CSDDD è stato fissato a luglio 2028, con entrata in vigore delle norme il 26 luglio 2029.

In Italia, il recepimento nazionale della CSRD (D.Lgs. 125/2024) dovrà ora coordinarsi con queste nuove disposizioni europee.

## Analisi Critica: Competitività vs. Obbligo Amministrativo

L'approvazione dell'Omnibus I ha suscitato un acceso dibattito. Da un lato, il relatore Jörgen Warborn ha celebrato una "riduzione storica dei costi" necessaria per mantenere le imprese europee competitive rispetto ad altri Paesi (in primis, USA e Cina). Dall'altro, la sensazione di frustrazione, a cui si è accennato in principio, si fonda su un quantomeno evidente arretramento che tradisce la filosofia sottostante alla CSRD.

In particolare, ci si riferisce alla tanto criticata obbligatorietà dei processi di rendicontazione di sostenibilità introdotta con la Direttiva. L'obbligatorietà non era, e non è, da intendersi come un costo amministrativo. Sarebbe stato, e continua a essere, molto più utile intendere l'obbligatorietà come uno sprone verso il miglioramento dei processi di rendicontazione, che devono considerarsi di supporto alle decisioni strategiche da prendere in impresa, anche nella più piccola delle PMI!

Non è difficile pensare, infatti, che questa ondata di deregolamentazione indebolisca, per esempio, la tutela dei diritti umani e l'accesso alla giustizia per le vittime di abusi nelle filiere globali. La rimozione dell'obbligo di interrompere le relazioni commerciali in presenza di gravi violazioni

favorirebbe una logica di compromesso a scapito dell'ambiente.

Nonostante la riduzione del perimetro dell'obbligo normativo, la rendicontazione di sostenibilità rimane un asset strategico. Il nuovo standard VSME, pubblicato da EFRAG il 3 dicembre 2025, diventa il riferimento fondamentale per le PMI che desiderano mantenere l'accesso al credito e ai mercati internazionali. Questa, almeno, deve essere l'interpretazione del principio alla base della semplificazione (ri)proposta dalla Commissione Europea.

La speranza è che il VSME rappresenti solo un punto di partenza per la gestione dei processi di rendicontazione di sostenibilità. Considerare tali processi, come detto, quali un asset strategico vuol dire fornire alle imprese, in particolare alle PMI, una cassetta degli attrezzi rinnovata e adeguata al contesto competitivo globale in cui si trovano a operare.

L'imprenditore illuminato deve avere la capacità di comprendere la rilevanza dei processi di rendicontazione di sostenibilità, che non rappresentino,

dunque, un costo, ma una leva strategica per la migliore pianificazione e gestione dei processi imprenditoriali.

In questo contesto di ipertrofia legislativa, il ruolo del Dottore Commercialista diventa centrale per interpretare le norme e favorire una cultura della sostenibilità che non sia solo conformità burocratica, ma un reale rafforzamento del modello di business e della resilienza aziendale, che potremmo infine definire come *compliance strategica*.

Le PMI, quindi, devono essere incoraggiate a monitorare l'evoluzione normativa, utilizzando gli strumenti di semplificazione per trasformare la trasparenza in un vantaggio competitivo. Partendo dall'adozione – sperabilmente non al 2028 – del VSME, è auspicabile un ulteriore salto in avanti verso sistemi completi (che spesso volenti o nolenti implicano un maggior grado di complessità!) di rendicontazione di sostenibilità.

## **Informativa Reporting di Sostenibilità n. 20 – Gennaio 2026**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

### *Commissione Reporting di Sostenibilità*

*Presidente:* Angeloantonio Russo

*Consigliere Delegato:* Gianluca Galletti

*Componenti:* Fabrizio Acerbis, Ciro Armigero, Pier Paola Caselli, Fabio Ciocca, Francesco Cocci, Arcangelo Colella, Gianfranco Corrao, Lorella Di Filippo, Maria Cristina Gagliardi, Ettore Guarini, Roberto Ianni, Massimo Ianni, Raffaele Ianuario, Rossella Leopizzi, Gianluigi Longhi, Lorenzo Magrassi, Andrea Meucci, Stefania Milanese, Angelo Mongiò, Luca Nardoni, Elisabetta Pallotti, Monica Peta, Emmanuela Saggese, Fabrizio Salusest, Michela Sopranzi, Enzo Tucci